



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI)

Il Municipio di Lamone, richiamati:

- gli artt. 107 e 192 LOC , gli artt. 23, 24, 25 e 26 RALOC e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (Stato 1° aprile 2026);

- **con RM nr. 2823/13.06.2026 ordina:**

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Lamone da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

1. In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali urina e feci dei cani, acidi, liquidi, olii o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

2. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc...

Art. 5 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 6 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

Art. 7 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000. ritenuto un importo minimo di Fr. 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.
4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
5. È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga qualsiasi altra disposizione precedente.

Art. 9 Rimedi di diritto

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 15 luglio 2026 (art. 192 LOC).

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco: D. Franzoni
Il Segretario: M. Cremona

